

## **Documentazione e prescrizioni per la procedura di perimetrazione e di accertamento (artt. 3 e 4)**

### 1. Premessa

Il presente allegato individua la documentazione e stabilisce le prescrizioni da rispettare per la procedura di perimetrazione e di accertamento di cui agli articoli 3 e 4.

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede che il ripristino delle attività agricole e pastorali e il restauro delle preesistenti edificazioni nelle superfici riconosciute meritevoli di tutela dal PPR, dallo strumento urbanistico adeguato al PPR o dagli specifici accordi di collaborazione di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, ovvero già inserite nel registro di cui all'articolo 3, comma 5, sia subordinato alla presentazione di una SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, accompagnata da idonea documentazione definita nel presente allegato e di seguito indicata, nonché da una dichiarazione di conformità dell'intervento con i contenuti definiti da tali strumenti.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che, anche in assenza degli strumenti o delle individuazioni di cui al paragrafo precedente, possano essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali le superfici di estensione non superiore ai tre ettari, nonché meritevoli di recupero e restauro le edificazioni preesistenti, come definite dal presente regolamento, previo accertamento da parte delle strutture competenti in materia forestale e paesaggistica, sulla base dei criteri di individuazione di cui all'allegato A e sulla base dell'istanza relativa all'intervento di ripristino/recupero corredata dalla documentazione di cui ai punti 2 e 3 del presente allegato.

2. Documentazione da presentare ai fini della procedura di perimetrazione e di accertamento di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 2.

2.1. Al fine della definizione della procedura di perimetrazione delle superfici di cui all'articolo 3, nonché dell'accertamento delle superfici oggetto di abbandono non perimetrate di cui all'articolo 4 comma 2, costituisce riferimento la seguente documentazione:

- a) relazione contenente la descrizione dei popolamenti forestali coinvolti, degli interventi previsti e delle colture o delle attività pastorali che si intendono ripristinare, ovvero analoghe informazioni relative ai manufatti e nuclei rurali da recuperare e restaurare finalizzati alla valorizzazione e fruizione degli stessi;
- b) carta di destinazione d'uso del suolo, con valore ricognitivo, del Piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT) per il territorio di riferimento, laddove approvato, che individua le aree potenzialmente oggetto di ripristino colturale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del d.lgs. 34/2018 e di ripristino delle attività agricole e pastorali di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto;
- c) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire dal volo GAI del 1954;
- d) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza;
- e) decreti ministeriali e delibere regionali ex articolo 136 del d.lgs. 42/2004, di dichiarazione di

notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali; in tale caso si potrà prescindere dal limite di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;

f) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attività colturali, agricole o pascolive;

g) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili che testimoniano la precedente stabile e continuativa attività non antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata;

h) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorché invase da vegetazione arborea, arbustiva o entrambe, attestati da perizia giurata;

i) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale (esclusivamente per le individuazioni di cui all'articolo 4 comma 2), purché non in contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualità di coltura presente al momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali;

j) individuazione cartografica delle superfici per le quali si prevede il ripristino e il recupero rappresentate in scala idonea al loro riconoscimento sulla base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE) di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica) anche in formato vettoriale georeferenziato idoneo alla consultazione tramite strumenti GIS, con la relativa attestazione di conformità.

2.2. Nel caso di recupero dei paesaggi di interesse storico nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini del procedimento di individuazione è sufficiente la sola cartografia indicante la perimetrazione delle aree già inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» e documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3. Documentazione da presentare ai fini della procedura di accertamento di cui all'articolo 4, comma 1 e ulteriore documentazione per la procedura di cui all'articolo 4, comma 2.

3.1. Ai fini della definizione della procedura di accertamento di cui all'articolo 4, comma 1, la SCIA deve contenere la seguente documentazione:

a) dichiarazione di conformità degli interventi alla perimetrazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, nonché di rispetto delle prescrizioni in essa stabilite e di quelle di cui al paragrafo 4 del presente allegato;

b) relazione contenente la descrizione degli interventi previsti o delle colture o attività pastorali che si intendono ripristinare, nonché le modalità e i tempi di realizzazione, ovvero analoghe informazioni relative ai manufatti e nuclei rurali da recuperare e restaurare;

c) individuazione cartografica delle superfici per le quali si prevede il ripristino e il recupero rappresentate in scala idonea al loro riconoscimento sulla base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE) di cui all'articolo 5 della l.r. 21/2017 anche in formato vettoriale georeferenziato

idoneo alla consultazione tramite strumenti GIS, con la relativa attestazione di conformità;

d) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

e) planimetrie di rilievo delle aree oggetto di recupero e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte.

3.2. Ai fini della definizione della procedura di cui all'articolo 4, comma 2, l'accertamento è contestuale all'individuazione delle superfici meritevoli di ripristino e recupero; pertanto, oltre al rispetto dei criteri di cui all'allegato A, l'istanza di accertamento dovrà produrre la documentazione di cui al paragrafo 2 del presente allegato, integrata con la seguente:

a) dichiarazione di conformità degli interventi alle prescrizioni di cui al paragrafo 4 del presente allegato;

b) relazione contenente la descrizione dei popolamenti forestali coinvolti, degli interventi previsti e delle colture o delle attività pastorali che si intendono ripristinare, nonché le modalità e i tempi di realizzazione, ovvero analoghe informazioni relative ai manufatti e nuclei rurali da recuperare finalizzati alla valorizzazione e fruizione degli stessi, corredata da analisi estese al contesto paesaggistico di riferimento e da elaborati progettuali atti a dimostrare la compatibilità paesaggistica dell'intervento;

c) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

d) planimetrie di rilievo delle aree oggetto di ripristino e recupero e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte.

e) individuazione delle aree oggetto di ripristino e recupero rispetto ai contenuti del PPR.

#### 4. Prescrizioni da rispettare

4.1. Ai fini del ripristino di paesaggi rurali di interesse storico devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) l'eliminazione del bosco deve seguire preferibilmente andamenti naturali evitando soluzioni eccessivamente geometriche e artificiali, prevedendo il mantenimento o la messa a dimora di specie arbustive autoctone lungo il margine boscato per conservare elementi di naturalità presenti nel contesto paesaggistico di riferimento;

b) gli interventi di ripristino devono garantire l'alternanza tra fasce alberate e territori coltivati;

c) l'accessibilità deve essere prioritariamente garantita attraverso l'utilizzo dei percorsi esistenti;

d) in caso di ripristino di paesaggi vitivinicoli l'impianto, conforme alla normativa vigente in materia di potenziale viticolo, deve rispettare le forme di allevamento e l'orientamento dei filari esistenti o comunque quelli prevalenti in zona e le palificazioni devono privilegiare l'uso di legno locale o soluzioni a basso impatto visivo;

e) gli interventi di ripristino devono garantire la salvaguardia e il recupero di eventuali manufatti rurali esistenti;

f) deve essere conservata una fascia di protezione di vegetazione naturale tra eventuali corsi d'acqua e gli ambiti oggetto di ripristino;

g) nel caso di ripristino di risaie, vigneti o frutteti deve essere conservata una fascia di protezione di vegetazione naturale tra eventuali nuclei edificati e gli ambiti oggetto di ripristino.

4.2. Ai fini del recupero dei manufatti e nuclei rurali devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) sono consentiti unicamente gli interventi di restauro, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetria e superficie e senza l'edificazione di nuove costruzioni;

b) gli interventi di recupero devono avvenire utilizzando prioritariamente i materiali tipici del luogo, secondo le tipologie costruttive caratterizzanti la tradizione locale.